



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI PORCIA

PRGC

PIANO REEGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE N. 42


ADEGUAMENTO AL PPR FVG

Articolo 57 quater, comma 3 della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 5.

a2

Redatto: aprile 2023

Arch. Federico ROSSO



ordine
degli
architetti
planificatori
conservatori e
conservatori
della provincia di
pordenone

ROSSO Federico
Ordine Architetti P.P.C. -
Provincia di Pordenone
Architetto
22.04.2023 09:05:10
GMT+00:00

(firmato digitalmente ai sensi del DLgs. n. 82/05 e smi)

Redazione:

arch. Federico ROSSO

Con il supporto di:

Urbanistica Edilizia Privata Ambiente

ing. Andrea ZAMBENEDETTI - Responsabile del Servizio

Amministrazione:

arch. Marco SARTINI - Sindaco

geom. Claudio TURCHET - assessore

Sommario

Premessa.....	2
1. Inquadramento	3
1.1. Variante al PRGC.....	3
1.2. Area di variante	7
1.3. PRGC vigente - previsioni specifiche per le aree oggetto di variante e il contesto territoriale	15
1.4. Tutele operanti e indicazione dei beni sottoposti a tutela di cui al DLgs 42/2004, parte terza	19
1.5. Piano paesaggistico regionale.....	19
1.5.1. Generalità.....	19
1.5.2. Parte statutaria.....	20
1.5.3. Parte strategica	21
1.5.4. Gestione.....	22
1.6. Analisi dei contenuti del PPR FVG per l'area di variante	22
1.6.1. Ambiti di paesaggio	22
1.6.2. Quadro conoscitivo.....	23
1.6.3. Parte statutaria	33
1.6.4. Parte strategica	33
1.7. Emergenze, valori, caratteri distintivi del luogo e azioni previste dalla variante.....	35
2. Rapporti con il PPR FVG	40
2.1. Precisazioni.....	40
2.2. Valutazione di coerenza con gli obiettivi statuari del PPR FVG - sintesi.....	41
2.3. Valutazione di coerenza con gli obiettivi di qualità del PPR FVG - sintesi.....	42
2.4. Valutazione di coerenza con gli indirizzi e le direttive del PPR FVG - sintesi.....	43
2.5. Valutazione di coerenza con le prescrizioni d'uso del PPR FVG - sintesi.....	47
3. Conclusioni	49
Allegato.....	50
Elaborato di sintesi	50

Premessa

La presente relazione costituisce documentazione per l'adeguamento al piano paesaggistico regionale (PPR FVG) della variante n. 42 al piano regolatore generale comunale (PRGC) del Comune di Porcia, essendo interessati beni tutelati ai sensi della parte III del decreto legislativo 42/2004.

L'obbligatorietà dell'adeguamento al PPR FVG discende dalla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.), articolo 63 bis (Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR), comma 3, lettera i ter) prevedente che lo strumento urbanistico generale contiene nei casi previsti dall'articolo 57 quater, comma 4¹, la documentazione per l'adeguamento al PPR recante i contenuti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.

L'adeguamento al PPR FVG ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, richiede:

- la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;
- il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;
- il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Ai sensi del medesimo articolo, comma 4bis le previsioni dei piani e degli strumenti urbanistici oggetto del parere di adeguamento non possono pregiudicare le attività di conformazione dello strumento urbanistico generale.

La definizione e l'approfondimento della documentazione tecnica sono in rapporto al tipo variante da adeguare, nonché rispetto all'estensione territoriale considerata e all'entità dei contenuti di PPR che con essa interagiscono.

Inoltre, sono riportati sinteticamente argomenti trattati in maniera più estesa nell'elaborato RELAZIONE - MODIFICHE (a1) a cui si rimanda per approfondimenti.

¹ Sono oggetto di adeguamento gli strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio comunale, i piani approvati da altri enti pubblici aventi effetti conformativi su porzioni del territorio comunale e le varianti interessanti ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004. Per varianti aventi a oggetto specifiche aree del territorio comunale l'adeguamento può essere eseguito per le sole aree interessate.

1. Inquadramento

1.1. Variante al PRGC

La variante n. 42 modifica il piano regolatore generale comunale (PRGC) del Comune di Porcia per assestare le previsioni riguardanti due insediamenti industriali in zona D1 - zone destinate ad insediamenti produttivi di interesse regionale, anche in relazione allo stato dei luoghi.

La variante ha come obiettivo il mantenimento e lo sviluppo degli insediamenti industriali esistenti assicurando allo stesso tempo mitigazione di impatto ambientale e inserimento nel contesto territoriale

Gli insediamenti industriali sono quelli della HAGER LUMETAL SPA e della ELLECI SPA.

La variante modifica la zonizzazione per incrementare la zona D1 - zone destinate ad insediamenti produttivi di interesse regionale mediante la trasformazione di altre zone e modifica le norme di attuazione per realizzare coerenza con grafici, integrare le disposizioni particolari e incrementare il rapporto di copertura (Q).

Nello specifico, la variante prevede l'ampliamento del lotto della HAGER LUMETAL SPA utilizzando un terreno limitrofo di proprietà e un tratto di strada comunale per usi complementari quali parcheggio, piazzali e verde, (...). Il terreno è posto a occidente rispetto all'insediamento industriale della HAGER LUMETAL SPA ed è separato da questo da un tratto di strada comunale denominata via Baros. La strada svolge funzione secondaria di collegamento di questa parte del territorio con la frazione di Palse.

Il terreno limitrofo è poi limitato verso occidente da una strada comunale rurale relitto stradale di via Baros nel suo tracciato originale, ovvero quello precedente alle prime opere di infrastrutturazione del polo industriale. Il relitto stradale consente l'accesso alternativo ad alcuni fondi agricoli laterali ad esso.

Il terreno è esterno al perimetro del PRGC della zona industriale Talponedo-Pieve ed è classificato dal PRGC vigente zona O.1 - mista per servizi (ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI A DESTINAZIONE MISTA).

Dunque, la variante prevede di riclassificare l'area comprendente il terreno limitrofo e i tratti di strada laterali prevedendo lo spostamento della strada comunale lungo il margine occidentale.

Contestualmente la variante prevede di riclassificare come zona E6 - di interesse agricolo (ZONE AGRICOLE) una piccola area laterale alla strada rurale anch'essa compresa in zona O.1 - mista per servizi (ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI A DESTINAZIONE MISTA).

L'area è scarpata stradale e in minima parte fondo agricolo ed è di proprietà di un altro soggetto privato.

Poi la variante prevede l'introduzione di una norma specifica finalizzata a limitare all'interno dell'area riclassificata D1 - di interesse regionale (ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI) le possibili nuove edificazioni ammettendo solo quelle strettamente necessarie per gli impianti tecnologici a rete. La limitazione è per assicurare un adeguato

spazio tra opere per l'attività e corso d'acqua tutelato (vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42/2004, parte terza, titolo I capo II) e tra opere per l'attività e insediamenti residenziali prossimi all'area.



Figura 1. Inquadramento territoriale con indicato l'ambito interessato dalla variante al PRGC (immagine in scala 1:50.000).




Figura 2. 1. Inquadramento areale con perimetro di variante; 2. assetto delle proprietà; 3. ZONIZZAZIONE VIGENTE e VARIANTE – estratti areale e legenda (planimetrie fuori scala).

Inoltre, le norme sono integrate per l'adeguamento al PPR FVG.

Di seguito l'estratto delle norme di attuazione modificate ove le modifiche apportate al testo sono in colore rosso².

ARTICOLO 39. ZONE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI INTERESSE REGIONALE - D1

La presente zona comprende la zona per impianti produttivi denominata 'Zona industriale di Talponedo-Pieve' soggetta a P.R.P.C. di iniziativa pubblica vigente alla data di adozione delle presenti norme nonché nuove aree lungo il lato orientale e occidentale esterne al perimetro del suddetto P.R.P.C..

Per l'edificazione si farà riferimento al P.R.P.C. vigente predisposto nel rispetto della seguente normativa vigente all'adozione del medesimo che di seguito si riporta.

(omissis)

Nell'area esterna al perimetro del P.R.P.C. vigente e individuata dal P.R.G.C. quale zona D1 lungo il lato ovest della zona (a sud di via Pieve) sono ammesse solo opere funzionali all'attività produttiva in area contigua di zona D1 interna al perimetro del P.R.P.C. vigente.

Nell'area sono vietati nuovi edifici, se non per impianti tecnologici a rete.

Il parcheggio è realizzato permeabile per almeno il 50% della sua superficie ed è ombreggiato con almeno un albero ogni due stalli. Il rapporto è ridotto a un albero ogni quattro stalli quando questi ultimi sono contrapposti.

È vietato l'accesso carraio da via Baros, se non per veicoli leggeri.

La realizzazione di opere è subordinata alla:

- a) realizzazione di una nuova viabilità comunale sostitutiva di quella esistente. L'opera è realizzata a spese del privato e ceduta al Comune nei tempi e modi che saranno regolamentati da Convenzione tra gli stessi e l'Amministrazione Comunale;
- b) realizzazione di una struttura di verde mitigativo arborea, arbustiva e prativa laterale alla nuova viabilità comunale. La struttura è realizzata larga almeno metri 10 con densità di un albero ogni 30 metri quadrati e di un arbusto ogni 5 metri quadrati per l'intero fronte. Gli alberi sono preminentemente autoctoni alti almeno metri 2,5 alla piantagione e metri 5,0 a maturità e con arbusti preminentemente autoctoni alti almeno metri 0,5 alla piantagione metri 1,5 a maturità. La struttura è articolata in una o più fasce di vegetazione arborea e arbustiva con impianto simil-naturale. Il sesto d'impianto degli alberi è almeno di 4 metri sulla fila;
- c) realizzazione di uno o più bacini di raccolta e laminazione di parte delle acque meteoriche provenienti dal lotto industriale applicando il principio dell'invarianza idraulica. L'opera è realizzata coerente con le previsioni dello studio di compatibilità idraulica contenuto nella variante n. 42;
- d) realizzazione di una o più vasche di raccolta di parte delle acque meteoriche provenienti dai tetti e riutilizzo delle stesse per usi compatibili (ad esempio: irrigazione, antincendio, recupero energetico, sanitario per usi igienici, ecc.).

(omissis)

Nell'area di prescrizioni particolari relativi agli indici, corrispondente alla U.M.I. n. 10 del P.R.P.C., in deroga alle norme tecniche relative al P.R.P.C., il rapporto di copertura massimo è di mq/mq 0,60. Non concorrono al calcolo del rapporto di copertura le opere o i manufatti esistenti o autorizzati realizzati o da realizzarsi in applicazione di disposizioni di deroga agli indici e parametri previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dell'applicazione delle misure straordinarie nazionali e regionali.

ARTICOLO 46.bis ZONA MISTA DI SERVIZIO O.1

(soppresso)

(omissis)

ARTICOLO 74. AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO

(omissis)

Entro l'area di variante n. 42 al PRGC, le opere e gli interventi ricadenti nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come riconosciute e individuate dal piano paesaggistico regionale (PPR), rispettano le prescrizioni d'uso di cui all'articolo 23 (Fiumi, torrenti, corsi d'acqua), comma 8 delle Norme tecniche di attuazione del PPR stesso.

² A base il testo dell'articolo 20 aggiornato alla variante n. 30.

1.2. Area di variante

L'area oggetto di variante è nel quadrante nord occidentale del Comune, a ovest di Porcia capoluogo, a circa 2.500 metri dal centro (percorso stradale).

L'area è a margine del polo produttivo esistente lungo la strada comunale che collega la frazione di Pieve a Porcia capoluogo (via Pieve/via S. Rocco) corrispondente alla zona industriale e artigianale di Talponedo-Pieve.

Nell'area sono compresi due insediamenti industriali, un fondo agricolo, due tratti di strada comunale e uno spazio laterale ad una di esse.

I due insediamenti industriali corrispondono alla unità minima di intervento (UMI) n. 10 individuata dal piano particolareggiato comunale (PRPC) della zona industriale Talponedo-Pieve. I tratti di strada corrispondono uno al primo tratto di strada comunale che collega le frazioni di Pieve e Palse (via Baros) e l'altro al relitto stradale della prima strada nel suo tracciato originale. Il tracciato originale è stato modificato con le prime opere di infrastrutturazione del polo industriale. Il relitto stradale consente l'accesso alternativo ad alcuni fondi agricoli laterali ad esso.

Gli insediamenti industriali sono l'unità produttiva HAGER LUMETAL SPA e la sede della ELLECI SPA.

L'area degli insediamenti ha superficie complessiva di circa 80.335 metri quadri.

L'area è suddivisa in due lotti industriali.

L'altitudine media è di circa 32,0 metri sul livello del mare.

L'area è prevalentemente pianeggiante. Costituisce eccezione la parte occidentale (non edificata) che è dolcemente inclinata. Qui il piano di campagna è degradante verso sud ovest con un dislivello variabile di circa 2,5 metri in corrispondenza del confine meridionale. L'area pianeggiante è stata rimodellata a fini edificatori. L'intervento ha originato un dislivello progressivo rispetto al piano di campagna naturale in direzione sud maggiore in corrispondenza di una strada comunale delimitante i lotti nella parte meridionale. Qui il dislivello è di circa 2,0 metri ed è raccordato con scarpata.

La forma è irregolare.

L'area è delimitata da strade comunali: a nord da via Pieve, a est da via A. Malignani, a sud da via Baros di sopra e a ovest da via Baros.

L'area è prossima alle principali infrastrutture a rete situate lungo la strada comunale. All'interno delle aree vi sono gli edifici principali disposti ortogonalmente alla strada principale (via Pieve), destinati a laboratorio, magazzino, uffici e funzioni strettamente connesse.

Gli uffici sono sul fronte principale.

Sui lati e sul retro degli edifici principali vi sono alcuni corpi minori, generalmente uniti, destinati a funzioni complementari.

Gli edifici principali hanno altezza di circa 8,5 metri.

Nel lotto della HAGER LUMETAL SPA vi sono poi costruzioni (tendostrutture) raggruppate e disposte ortogonalmente rispetto all'edificio principale. Un primo gruppo, costituito da due costruzioni, è nella parte meridionale e un secondo gruppo, costituito da tre costruzioni, è nella parte occidentale del lotto. Una di queste ultime costruzioni è realizzata in precario.




Figura 3. Immagine aerea degli insediamenti industriali e del contesto areale con indicazione dei punti di ripresa fotografica delle vedute presenti nelle successive figure 5, 6, 7, 8 e 9.



Figura 4. 1. Veduta aerea degli insediamenti industriali e del contesto areale da ovest; 2. Veduta aerea degli insediamenti industriali e del contesto areale da sud ovest.





Figura 5. Vedute da terra degli insediamenti industriali esistenti e del contesto areale (foto 1, 2 e 3).



Figura 6. Vedute da terra degli insediamenti industriali esistenti e del contesto areale (foto 4, 5 e 6).



Figura 7. Vedute da terra degli insediamenti industriali esistenti e del contesto areale (foto 7, 8 e 9).



Figura 9. Vedute da terra degli insediamenti industriali esistenti e del contesto areale (foto 10, 11 e 12).



Figura 9. Vedute da terra degli insediamenti industriali esistenti e del contesto areale (foto 13, 14 e 15).

Le costruzioni hanno altezze diverse di circa 4,0 / 4,5 / 6,5 metri.

Gli accessi sono da via Pieve. Quelli veicolari sono ai margini dei lotti (tre nel lotto HAGER LUMETAL SPA e uno in quello della ELLECI SPA) e quelli pedonali sono in posizione mediana o presso gli accessi veicolari (uno nel lotto HAGER LUMETAL in posizione mediana e due in quello della ELLECI SPA presso gli accessi veicolari). Gli accessi hanno ampiezza di circa 8,0 metri e sono arretrati rispetto alla strada di circa 13,5 metri.

Vi è poi un accesso veicolare predisposto lungo via Baros, nella parte meridionale del fronte. L'accesso ha ampiezza di circa 12,0 metri e non è arretrato rispetto alla strada.

Le aree scoperte sono generalmente pavimentate in cui hanno luogo sosta e manovre di autoveicoli pesanti mentre le rimanenti sono a parcheggio di addetti e a verde inerbito, con filari di alberi sul perimetro dei lotti.

Le aree di parcheggio per gli addetti e visitatori sono prevalentemente in area esterna lungo l'intero fronte principale (su via Pieve) e sono alberate.

Nell'ambito dell'insediamento della HAGER LUMITAL SPA, ad occidente, vi è un ulteriore parcheggio per addetti.

Le opere di arredo e di verde, formate da alberi di alto fusto e arbusti, sono lungo il perimetro dell'area e lungo il confine tra i due lotti.

Le opere secondarie e depositi all'aperto sono generalmente occultati e non comportano degrado di veduta.

L'area è completamente recintata, mediante elementi modulari metallici e zoccolo cementizio sul fronte principale (via Pieve) e su quello laterale orientale e rete, pali metallici e zoccolo cementizio lungo gli altri fronti.

L'area non è soggetta a pericolosità idraulica individuata dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza (PAIL).

La falda qui è profonda alcuni metri.

L'area non risulta comunque essere allagata da innalzamenti del livello di falda.

1.3. PRGC vigente - previsioni specifiche per le aree oggetto di variante e il contesto territoriale

Il Comune di Porcia è dotato di piano regolatore generale comunale (PRGC) adeguato alle indicazioni del piano urbanistico regionale generale (PURG) e con variante n. 12, avente contenuti di nuovo PRGC, alla legge regionale 52/1991.

La variante n. 12, approvata con deliberazione consiliare n. 28 del 29.04.1999, confermata esecutiva con DPGR n. 038/Pres. del 11.02.2000, pubblicato sul BUR n. 10 del 08.03.2000, è entrata in vigore il 09.03.2000.

Il PRGC è stato ulteriormente modificato con varianti parziali.

Nella Zonizzazione il PRGC vigente classifica l'area di variante:

Zona D1 di interesse regionale (ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI) gli insediamenti della HAGER LUMETAL SPA e della ELLECI SPA;

Zona O.1 mista per servizi (ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI A DESTINAZIONE MISTA) il fondo agricolo, la strada comunale rurale e lo spazio laterale ad essa;

Aree per attrezzature ferroviarie o viabilità (aree per la viabilità e la ferrovia) il tratto di strada comunale denominata via Baros.

Classifica l'intorno:

a nord est e a est Zona D1 di interesse regionale (ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI) ulteriori insediamenti industriali della zona industriale Talponedo- Pieve;
a sud e a ovest Zona E6 di interesse agricolo (ZONE AGRICOLE) gli spazi rurali;
a nord ovest Zona E4 di interesse agricolo-paesaggistico (ZONE AGRICOLE) gli spazi fluviali e perfluviali del Rio Molinata e Zona B2 di completamento estensiva (ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA RESIDENZIALE) gli insediamenti residenziali laterali a via Talponedo (lato nord ovest).

Inoltre, il piano indica la Fascia di rispetto stradale (ALTRE INFORMAZIONI) laterale alle strade comunali denominate via Pieve, via Baros e via Baros di Sopra nelle Zona E6 di interesse agricolo e alcuni Prati stabili (ZONE A VERDE PRIVATO) compresi nell'inventario regionale di cui alla legge regionale 9/2005 a sud ovest e nord ovest presso il Rio Molinata.

Più oltre, verso sud e verso ovest il piano classifica Zona B2 di completamento estensiva (ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA RESIDENZIALE) rispettivamente gli abitati delle frazioni di Baros e di Pieve.




Figura 10. PRGC ZONIZZAZIONE variante n. 26 inquadramento generale (tav. Nord, Centro e Sud (in scala 1: 5.000) - elaborazione - planimetria fuori scala) ed estratti areale e legenda.




Figura 11. Inquadramento areale con rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), parte terza, articolo 142, comma 1), lettera c) e perimetro di variante (immagine in scala 1:5.000).



Figura 12. 1. Veduta aerea del Rio Sentirone e del contesto areale a nord di via Pieve; 2. Veduta aerea Rio Sentirone e del contesto areale a nord di via Pieve.

1.4. Tutele operanti e indicazione dei beni sottoposti a tutela di cui al DLgs 42/2004, parte terza

Come già riferito, nell'area di modifica alla zonizzazione del PRGC vigente è presente un vincolo territoriale generato dal Rio Sentirone.

Qui opera il vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004, parte terza, articolo 142 (Aree tutelate per legge). L'articolo 142, comma 1), prevedente che: «*Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: [...]*

*c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;», con l'eccezione di legge indicata all'articolo 142, comma 2 ovvero «*La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:**

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.».

Sul punto rileva il fatto che alla data del 6 settembre 1985 nello strumento urbanistico erano delimitate le zone territoriali omogenee A e B e l'area di variante non è compresa in queste ultime.

1.5. Piano paesaggistico regionale

1.5.1. Generalità

Il Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR FVG) è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 ed è efficace dal 10 maggio 2018.

Il PPR FVG è stato recentemente aggiornato con variante n. 1 approvata con Decreto del Presidente della Regione del 21 marzo 2023, n. 060/Pres, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 13 del 5 aprile 2023 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 5 aprile 2023 ed efficace dal 6 aprile 2023.

Il PPR FVG è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione. Il Piano riconosce le componenti paesaggistiche attraverso i seguenti livelli di

approfondimento fondamentali:

- a scala generale omogenea riferita agli "ambiti di paesaggio" (ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- a scala di dettaglio finalizzato al riconoscimento dei "beni paesaggistici" (ai sensi degli articoli 134 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) che comprende:
 - immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
 - aree tutelate per legge;
 - ulteriori contesti individuati dal piano.




Figura 13. Schema della struttura del PPR FVG aderente alla Delibera della Giunta regionale n. 433 del 7 marzo 2014 (Fonte: PPR FVG – Relazione).

1.5.2. Parte statutaria

La parte statutaria reca i contenuti del Codice e tratta degli ambiti di paesaggio di cui all'articolo 135 del Codice, e dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134.

Essa sostanzialmente si articola su tre livelli:

- quadro conoscitivo;
- ambiti di paesaggio;
- beni paesaggistici.

Il livello del quadro conoscitivo è basato sulle banche dati regionali, implementabili dagli apporti di altre amministrazioni pubbliche e degli enti locali attraverso gli accordi con gli enti locali; esso contiene inoltre strati informativi elaborati nell'ambito del PPR FVG e

funzionali allo sviluppo della parte statutaria e strategica.

Il livello degli ambiti di paesaggio è il risultato di una analisi multidimensionale che ha tenuto conto degli aspetti morfologici e insediativi, degli aspetti socio-economici, identitari e dei limiti amministrativi.

Gli ambiti di paesaggio si articolano in una parte descrittiva, una parte di interpretazione strutturale e una parte prescrittiva. Il territorio dell'ambito è descritto attraverso la lettura dei caratteri idro-geomorfologici ed ecosistemici-ambientali e attraverso il riconoscimento dei sistemi insediativi, infrastrutturali e agro-silvopastorali.

Il livello dei beni paesaggistici è sviluppato seguendo la metodologia indicata nella Relazione 2011 MiBACT che attiene alla cosiddetta "vestizione", ovvero la codificazione della descrizione, interpretazione e disciplina dei beni paesaggistici vincolati ai sensi di specifici provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (articolo 136 del Codice) o individuati dalla legge (articolo 142 del Codice), oltre che della loro cartografazione georeferenziata.

1.5.3. Parte strategica

La parte strategica reca contenuti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice volti a orientare le trasformazioni del paesaggio sulla base dei valori culturali ed ecologici e a integrare il paesaggio nelle altre politiche.

Essa si articola in:

- reti;
- paesaggi strutturali;
- linee guida.

Le reti si articolano in:

- rete ecologica;
- rete dei beni culturali;
- rete della mobilità lenta.

La rete ecologica del PPR FVG è un sistema interconnesso di paesaggi di cui salvaguardare la biodiversità e si struttura nella rete ecologica regionale e nelle reti ecologiche locali.

La rete dei beni culturali è un sistema interconnesso di luoghi e manufatti espressivi di identità, il cui carattere deriva dalle interrelazioni fra fattori umani e territorio, di cui salvaguardare la consistenza materiale e visibile e le relazioni di contesto.

La rete della mobilità lenta (ReMoL) è un sistema interconnesso di percorsi, articolato nei livelli regionale e d'ambito, di diversa modalità, finalizzati alla fruizione capillare dei paesaggi del territorio regionale, e si pone in connessione con la rete dei beni culturali e la rete ecologica.

Il PPR FVG ha riconosciuto come strutturanti i:

- paesaggi costieri e lagunari;
- paesaggi montani;
- paesaggi rurali.

Le linee guida orientano attività e interventi di trasformazione territoriale che possono modificare in maniera significativa il paesaggio.

1.5.4. Gestione

È la terza e ultima parte della struttura del PPR FVG, così come definita nello schema allegato alla delibera della Giunta regionale n. 433 del 7 marzo 2014.

Essa prevede l'attivazione di una serie di strumenti destinati all'attuazione del Piano, al monitoraggio, all'integrazione e all'Osservatorio del paesaggio.

1.6. Analisi dei contenuti del PPR FVG per l'area di variante

1.6.1. Ambiti di paesaggio

Il PPR FVG suddivide la Regione FVG in 12 Ambiti di paesaggio (AP).

La suddivisione è stata eseguita in base ai seguenti criteri di delimitazione:

- idro-geomorfologico;
- ambientale-ecologico;
- identitario-storico-culturale;
- amministrativo-gestionale;
- permanenza di territorializzazione storica;
- coerenza con i sistemi aggregati insediativo-territoriali.

L'area di variante e l'intero territorio comunale sono ricompresi nell'ambito di paesaggio AP9 – Bassa pianura pordenonese.




Figura 14. Articolazione degli Ambiti di Paesaggio su base comunale con evidenziato il territorio del Comune di Porcia.

1.6.2. Quadro conoscitivo

Il quadro conoscitivo è costituito dal complesso delle informazioni per l'organica restituzione e valutazione dello stato del territorio, della sua qualità e dei suoi valori culturali e paesaggistici, nonché dei processi evolutivi che lo caratterizzano.

Esso è costituito da strati informativi ed è conservato nella banca dati di piano.

Sul quadro conoscitivo si basa l'individuazione delle aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 del Codice e il riconoscimento delle reti.

Il quadro conoscitivo è il riferimento indispensabile per la contestualizzazione degli obiettivi e dei contenuti del PPR FVG stesso e si articola in:

- beni paesaggistici (corsi acqua tratte; laghi battigia; battigia lagunare; battigia marittima; tipologia di costa; beni accertati con bando commissariale – legge 1766/1926);
- beni culturali (beni immobili di valore culturale; immobili interesse storico artistico architettonico - Parte II Dlgs 42/2004; aree rischio potenziale archeologico.);
- ricognizione mobilità lenta (ciclovie; cammini; percorsi panoramici; vie d'acqua.);
- uso del suolo;
- infrastrutture (radio TV; elettrodotti.).

Nell'estensione territoriale considerata, ovvero l'area di variante e contesto territoriale, il quadro conoscitivo riconosce i seguenti elementi:

- beni paesaggistici:
 - Rio Sentirone (codice 47):
 - tratto 210 (tipo A);
 - tratto 2345 (tipo B);
 - tratto 1070 (tipo B);
 - tratto 203 (tipo B);
 - tratto 2011 (tipo E);
 - Rio San Rocco (codice 48):
 - tratto 186 (tipo B);
 - tratto 1653 (tipo B);
 - tratto 1703 (tipo B);
 - tratto 203 (tipo B);
 - Lago Battigia (codice 120):
 - tratto 120 (tipo Reale);
 - Lago Battigia (codice 133):
 - tratto 176 (tipo Reale);
- beni culturali:
 - Chiesa di San Martino e San Vigilio (codice 1274):
 - categoria siti spirituali (livello 1);
 - Chiesa di San Michele Arcangelo (codice 1275):
 - categoria siti spirituali (livello 1);
 - Pieve di San Vigilio (codice 1279):
 - categoria siti spirituali (livello 2);




Figura 15. Webgis di consultazione dei beni paesaggistici validati e georeferenziati del Piano Paesaggistico Regionale (PPR FVG) – QUADRO CONOSCITIVO – BENNI PAESAGGISTICI. Area di variante e contesto territoriale.




Figura 16. Webgis di consultazione dei beni paesaggistici validati e georeferenziati del Piano Paesaggistico Regionale (PPR FVG) – QUADRO CONOSCITIVO – BENNI CULTURALI. Area di variante e contesto territoriale.




Figura 17. Webgis di consultazione dei beni paesaggistici validati e georeferenziati del Piano Paesaggistico Regionale (PPR FVG) – QUADRO CONOSCITIVO – RICOGNIZIONE MOBILITÀ LENTA. Area di variante e contesto territoriale.




Figura 18. Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR FVG) – CARATTERI ECOSISTEMICI AMBIENTALI E AGRORURALI. Tavola t A02 - estratti (elaborazione - planimetria fuori scala).




Figura 19. Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR FVG) – USO DEL SUOLO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE. ALLEGATO ALLA SCHEDA E DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE RE1 - estratti (elaborazione - planimetria fuori scala).




Figura 20. Webgis di consultazione dei beni paesaggistici validati e georeferenziati del Piano Paesaggistico Regionale (PPR FVG) – QUADRO CONOSCITIVO – INFRASTRUTTURE. Area di variante e contesto territoriale.

-
- Centa di Palse (codice 2564):
 - categoria cente e cortine (livello 1);
 - ricognizione mobilità lenta:
 - Ciclovia FVG 4:
 - tratto 661 (sede promiscua su strada; stato percorribile su viabilità esistente da migliorare; livello regionale.)
 - Ciclovia itinerario delle ville e corsi d'acqua:
 - tratto 805 (sede nd; stato pianificato; livello ambito.);
 - uso del suolo:
 - antropico³;
 - aree urbanizzate / antropizzate (A5)⁴;
 - infrastrutture:
 - Elettrodotto TERNA 132 KV (codice 11 – grado di compromissione alto).

Questi elementi sono generalmente distanti dall'area di variante (oltre 500 metri) con la sola eccezione del Rio Sentirone (a circa 75 metri).

Per i beni culturali, vale la pena ricordare che la valutazione della qualità del bene in rapporto al contesto di giacenza, ai fini della loro tutela, valorizzazione e fruizione, è declinata nei seguenti livelli:

- livello 1: elementi puntuali che non necessitano di specifica tutela paesaggistica, o il cui eventuale provvedimento di tutela – emesso ai sensi della Parte II del Codice – non necessita di essere ampliato, o dei quali risulta solamente memoria documentale o evidenza catastale e non è più percepibile alcuna relazione di contesto. Gli strumenti di pianificazione, urbanistica e territoriale individuano gli ulteriori edifici di rilevanza storico culturale presenti nel territorio considerato;
- livello 2: elementi puntuali o immobili, con provvedimento di tutela – emesso ai sensi della Parte II del Codice – che necessitano di ulteriore tutela paesaggistica, ovvero immobili o complessi di immobili senza provvedimento di tutela ma di interesse paesaggistico: per tali beni gli strumenti di pianificazione, urbanistica e territoriale recepiscono il bene e ne individuano e delimitano il contesto utile a garantirne la tutela paesaggistica;
- livello 3: immobili o complessi di immobili di alto valore storico culturale (complessi o sistemi) per i quali esiste una forte relazione tra il bene e il contesto di giacenza che il PPR riconosce, individua e delimita, definendone specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione, ai sensi dell'articolo 41;
- livello 4: immobili o complessi di immobili di alto valore storico culturale e identitario riconosciuti quali poli di alto valore simbolico ai sensi del comma 5, e Siti Unesco, di cui all'articolo 18.

³ CARATTERI ECOSISTEMICI AMBIENTALI E AGRORURALI. Tavola t A02 - Uso del suolo semplificato.

⁴ USO DEL SUOLO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE. ALLEGATO ALLA SCHEDA E DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE RE1 – Categorie strutturali.




Figura 21. Webgis di consultazione dei beni paesaggistici validati e georeferenziati del Piano Paesaggistico Regionale Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR FVG) - BENI PAESAGGISTICI E ULTERIORI CONTESTI. Area di variante e contesto territoriale.




Figura 22. Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR FVG) – AREE COMPROMESSE E DEGRADATE. Tavola t A06 - estratti (elaborazione - planimetria fuori scala).




Figura 23. Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR FVG) – DINAMICHE DEI MORFOTIPI AGRORURALI. Tavola t A07 - estratti (elaborazione - planimetria fuori scala).



Figura 24. Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR FVG) – PERMANENZE DEL SISTEMA INSEDIATIVO (MORFOTIPI INSEDIATIVI). Tavola t A08 - estratti (elaborazione - planimetria fuori scala).



Figura 25. Webgis di consultazione dei beni paesaggistici validati e georeferenziati del Piano Paesaggistico Regionale (PPR FVG) – MORFOTIPI INSEDIATIVI. Tavola t A08 - estratti (elaborazione - planimetria fuori scala).

1.6.3. Parte statutaria

Come riferito in precedenza, l'area di variante e l'intero territorio è ricompresa nell'ambito di paesaggio AP9 – Bassa pianura pordenonese.

I beni paesaggistici tutelati ai sensi del DLgs 42/2004, art. 142 riconosciuti, come paesaggi interessati dalla variante, nell'articolazione dei paesaggi dei beni tutelati sono fiumi torrenti e corsi d'acqua (art. 142, comma 1, lettera c)), ovvero il Rio Sentirone (47). Nell'area di variante e nelle immediate vicinanze non vi sono ulteriori contesti, ovvero beni diversi da quelli paesaggistici, ma di valore tale da richiedere specifiche prescrizioni d'uso e nemmeno aree compromesse e degradate.

Quanto ai morfotipi, l'area di variante è parte di un morfotipo insediativo riconosciuto che è quello degli insediamenti produttivi logistici.

Relativamente ai morfotipi agrorurali, nell'area di variante e nelle immediate vicinanze non è stato individuato alcun morfotipo specifico. Vi è comunque l'indicazione della copertura dei morfotipi derivati dai dati di uso del suolo, che per questo spazio è periurbanizzazione della maglia rurale storica.

1.6.4. Parte strategica

La parte strategica del PPR FVG fa riferimento a:

- rete ecologica;
- rete dei beni culturali;
- rete della mobilità lenta.

L'area di variante non è direttamente interessata da reti. Tuttavia, nelle immediate vicinanze (a ovest) vi è indicazione di rete ecologica di progetto.

Sul punto vale la pena richiamare quanto disciplinato dalle Norme di attuazione, all'articolo 43 (Rete ecologica).

La Rete ecologica del PPR è un sistema interconnesso di paesaggi di cui salvaguardare la biodiversità e si struttura nella Rete ecologica regionale e nelle Reti ecologiche locali. Individua paesaggi naturali, seminaturali, rurali e urbani ai fini della conservazione, del miglioramento e dell'incremento della qualità paesaggistica ecologica del territorio regionale, e definisce strategie per il potenziamento delle connessioni ecologiche.

Riconosce per ogni ambito di paesaggio del PPR unità funzionali denominate "ecotipi", per i quali le schede di ambito di paesaggio definiscono indirizzi e direttive da recepire da parte degli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione.

Gli ecotipi sono individuati in base alla funzione prevalente.

Dunque, l'indicazione di rete ecologica di progetto è connettivo lineare su rete idrografica.

Questi ecotipi sono costituiti dai collegamenti lineari, corrispondenti ai corsi d'acqua e al relativo paesaggio fluviale, dove la funzionalità ecologica è determinata dalla presenza di vegetazione ripariale.

Nello specifico è il connettivo lineare del rio Sentirone (09103).




Figura 26. Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR FVG) - PIANO - PARTE STRATEGICA - LE RETI. Tavole P5 - estratti (elaborazione - planimetria fuori scala).




Figura 27. Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR FVG) - PIANO - PARTE STRATEGICA - RETE ECOLOGICA REGIONALE DI PROGETTO. ALLEGATO ALLA SCHEDA E DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE RE4 - estratti (elaborazione - planimetria fuori scala).

Si tratta di aree complessivamente rimaneggiate dalle attività antropiche in cui si rinvengono ancora lembi di boschi umidi di pregio (ontanete ad *Alnus glutinosa*, gallerie di *Salix alba*) e altri ambienti umidi (cariceti). La funzione di connettivo è prevalentemente a favore delle specie degli ambienti umidi e delle specie legate agli ambienti forestali. L'ecotopo include superfici agricole o urbanizzate contermini ai corsi d'acqua. Categoria di progetto: da rafforzare.

1.7. Emergenze, valori, caratteri distintivi del luogo e azioni previste dalla variante

Come già riferito, nell'area considerata l'elemento di maggiore rilevanza paesaggistica è un corso d'acqua: il Rio Molinata (o Rio Valbruna e Bagnador).

Il corso d'acqua si origina a valle della ferrovia e prende il nome di Rio Sentirone a valle del punto dove incontra un affluente: il Rio Pieve. Il corso d'acqua mantiene la denominazione Rio Sentirone fino allo sbocco nel Fiume Meduna.

Il Rio Molinata (o Rio Valbruna e Bagnador) e il Rio Pieve hanno assunto la denominazione Rio Sentirone dopo la ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), parte terza, articolo 142, comma 1), lettera c) compiuta in sede di formazione del Piano paesaggistico regionale.

Il corso d'acqua ha andamento meandriforme con alveo incassato in un suolo modellato dalle erosioni e caratterizzato da bassure, lievi pendii e terrazzamenti.

Il dislivello rispetto all'area di variante prevista riclassificata zona D1 è mediamente superiore ai 5,0 metri.

Le aree limitrofe, specie nella parte meridionale di questa parte di territorio, sono caratterizzate da estese formazioni palustri.

Il corso d'acqua dista dal limite occidentale dell'area circa 80,0 metri all'estremo nord e circa 115,0 metri all'estremo sud.

L'area di variante è in un contesto territoriale caratterizzato a nord est e a est da un esteso spazio urbanizzato con manufatti industriali di notevoli dimensioni e di modesto o scarso valore architettonico e a sud ovest da uno spazio caratterizzato da coltivazioni agrarie con insediamenti residenziali isolati per lo più di matrice rurale composti da edificio principale e annessi rustici.

Nel complesso l'area di variante presenta le caratteristiche di un paesaggio agrario di transizione in un territorio fortemente caratterizzato da insediamenti produttivi industriali a margine di un territorio rurale. Qui il paesaggio agrario è stato semplificato e privato di parte degli elementi caratteristici (elementi qualificanti).

In questo contesto territoriale la presenza di strutture arboree e arbustive, generalmente lineari, è limitata ed è presso corsi d'acqua e fossi.

La vegetazione presente nel contesto industriale è quella tipica degli insediamenti produttivi industriali con alberi di alto fusto disposti a filare lungo le strade principali e i parcheggi.




Figura 28. Mappe di intervisibilità teorica con area visibile di colore giallo, punti di osservazione statici di colore rosso (1, 2, 3 e 4) e area indagata delimitata con linea tratteggiata di colore rosso.




Figura 29. Mappe di intervisibilità teorica con area visibile in colore giallo, punto di osservazione statico di colore rosso (5) e area indagata delimitata con linea tratteggiata di colore rosso. Nella planimetria sono poi indicati i punti di vista dinamici (corridolo) e gli elementi morfologici significativi.



Figura 30. Veduta aerea degli insediamenti industriali e del contesto areale da ovest (in alto) e simulazione della possibile trasformazione a seguito dalla variante (in basso). In primo piano la struttura di verde mitigativo arborea, arbustiva e prativa laterale alla nuova viabilità comunale prevista e disciplinata dall'articolo 39.

Internamente ai lotti il verde arboreo arbustivo è in genere lungo il perimetro del lotto ed è formato da specie vivaistiche legate a finalità estetico paesaggistiche. Mentre nel contesto rurale la vegetazione presente è generalmente quella delle colture avvicendate. Quanto ad assetto percettivo, scenico o panoramico rileva il fatto che l'area di variante è sufficientemente distante da ambiti di percezione o da punti o percorsi panoramici di normale accessibilità (anche in periodo invernale quando viene meno la funzione schermante del verde arboreo ed arbustivo presente nelle aree perifluviali e in quelle più distanti dal corso d'acqua).

La variante prevede comunque misure per ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici conseguenti all'inserimento delle nuove opere complementari all'attività produttiva insediata nel polo produttivo esistente. Opere che non contemplano nuovi edifici nell'area riclassificata zona D1, se non per impianti tecnologici a rete. Dunque, eventuali pochi edifici con altezze limitate, piazzali di manovra, parcheggio alberato e verde.

Misure che prevedono l'utilizzazione dell'area subordinata alla realizzazione di una struttura di verde mitigativo arborea, arbustiva e prativa laterale alla nuova viabilità comunale articolata in una o più fasce di vegetazione con impianto simil-naturale.

La previsione è ritenuta adeguata anche a mitigare la visibilità (dinamica/statica) dell'area da via Pieve essendo la struttura di verde mitigativo arborea, arbustiva e prativa fraposta.

Vi è poi il fatto, tutt'altro che secondario, che con la soppressione della zona O1 (mista per servizi), prevista dal piano vigente, viene meno la possibilità di realizzare opere edilizie potenzialmente impattanti per dimensione in pianta e in elevazione (superficie coperta di circa 2.576 metri quadri (rapporto di copertura: mq/mq 0,40) e altezza (massima) 10 metri).

Le possibili trasformazioni del territorio previste della variante e descritte nel paragrafo 1.1 sono comunque valutate interpretando la percezione visiva del paesaggio dai punti di intervisibilità teorica.

Il campo di indagine è stato definito in funzione delle caratteristiche dimensionali e qualitative delle possibili opere da realizzare e della morfologia del territorio.

I punti di intervisibilità teorica sono stati determinati mediante un modello digitale del terreno con l'edificato considerando un'area studio di 500 metri e un'altezza del punto di vista dell'osservatore di 1,6 metri sul livello del terreno.

Inoltre, sono stati individuati i punti e percorsi privilegiati (punti di vista statici/dinamici) mediante sopralluoghi.

2. Rapporti con il PPR FVG

2.1. Precisazioni

Preliminarmente alla valutazione dei rapporti con il PPR FVG occorre precisare che il PPR FVG ha delimitato e rappresentato nella cartografia 1:50.000 “Beni paesaggistici e ulteriori contesti”, il Rio Sentirone. Il corso d’acqua come rappresentato localmente ricomprende nell’alveo spazi laterali al corso d’acqua andanti oltre la sommità della sponda incisa.

Per questi casi le norme di attuazione del PPR FVG prevedono all’articolo 23, comma 4, che *«Le amministrazioni pubbliche, in sede di recepimento del PPR negli strumenti urbanistici generali, in applicazione degli articoli 7, comma 3, e 12, comma 2, lettera f), 23 possono precisare la delimitazione dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua rispetto al maggior dettaglio delle basi cartografiche utilizzate o tenuto conto dello stato dei luoghi, verificato a seguito di sopralluogo; tale precisazione è motivata e comporta l’aggiornamento della relativa Scheda.»*.

Perciò, in attesa della possibile ridefinizione del corso d’acqua, la variante considera il vincolo paesaggistico conformemente al PPR FVG.

Inoltre, in considerazione della limitata dimensione dell’area di variante, della sua localizzazione, della nuova destinazione (zona industriale per usi complementari all’attività industriale quali parcheggio, piazzali e verde e viabilità di previsione per lo spostamento della strada comunale lungo il margine occidentale) e dei beni oggetto di tutela, la variante ha previsto l’inserimento di alcune norme per regolamentare aspetti particolari, ritenendo per il resto sufficienti le norme del PRGC vigente e le prescrizioni d’uso del PPR FVG, peraltro richiamate.

2.2. Valutazione di coerenza con gli obiettivi statuari del PPR FVG - sintesi

OBIETTIVI STATUTARI (Articolo 8, comma 2 delle norme tecniche di attuazione del PPR FVG)	COERENZA PRGC VARIANTE N. 42
a) assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate;	COERENTE <i>Nella formazione della variante sono stati approfonditi gli aspetti conoscitivi di questa parte del territorio e del suo contesto. L'area oggetto di variante non risulta rappresentare per la popolazione un contesto di particolare valore identitario.</i>
b) conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;	COERENTE <i>La riclassificazione prevista dalla variante limita fortemente le possibili opere edilizie all'interno dell'area rispetto a quelle previste del piano vigente. L'edificazione è ammessa solo per impianti tecnologici a rete (cabina elettrica, cabina gas...). Diversamente, l'edificazione del piano vigente è ammessa per usi alberghiera e ricettivo-complementare, direzionale, commerciale al minuto, pubblici esercizi, servizi e attrezzature di interesse collettivo con parametri edilizi ed urbanistici significativi (rapporto di copertura mq/mq 0,40; indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 1,5; altezza massima 10 m).</i>
c) riqualificare le aree compromesse o degradate;	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono aree compromesse o degradate.</i>
d) salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo; (lettera d))	COERENTE <i>La riclassificazione prevista dalla variante limita fortemente le possibili opere edilizie all'interno dell'area rispetto a quelle previste del piano vigente. La previsione non comporta ulteriore consumo di suolo.</i>
e) individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.	COERENTE <i>La riclassificazione prevista dalla variante limita fortemente le possibili opere edilizie all'interno dell'area rispetto a quelle previste del piano vigente. Nondimeno, le norme di attuazione vigenti integrate con la variante consentono di controllare i possibili utilizzi di questo ambito in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.</i>

2.3. Valutazione di coerenza con gli obiettivi di qualità del PPR FVG - sintesi

OBIETTIVI DI QUALITÀ (Articolo 8, comma 5 delle norme tecniche di attuazione del PPR FVG) ⁵	COERENZA PRGC VARIANTE N. 42
Conservazione della naturalità complessiva dei corsi d'acqua.	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono ambiti fluviali.</i>
Conservazione e ripristino della vegetazione di greto e golenale spontanea.	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono ambiti fluviali.</i>
Gestione della vegetazione di greto e golenale che concili elementi di conservazione della biodiversità fluviale con i requisiti di funzionalità fluviale intervenendo prioritariamente sulla vegetazione invasiva alloctona.	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono ambiti fluviali.</i>
Contrasto all'insediamento e diffusione di specie vegetali alloctone.	COERENTE <i>Nell'area di variante interna al lotto le norme di attuazione, come modificate dalla variante, prevedono la formazione di una struttura di verde con l'impiego di specie arboree e arbustive preminentemente autoctone. La possibilità di impiego di specie non autoctone, comunque limitata, è per finalità estetico paesaggistiche.</i>

⁵ Gli obiettivi di qualità paesaggistica, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera i) del Codice, sono declinati nelle "Schede degli Ambiti di paesaggio", nell'"Abaco dei morfotipi" e nell'"Abaco delle aree compromesse e degradate".

2.4. Valutazione di coerenza con gli indirizzi e le direttive del PPR FVG - sintesi

INDIRIZZI (Articolo 23, comma 6 delle norme tecniche di attuazione del PPR FVG)	DIRETTIVE (Articolo 23, comma 7 delle norme tecniche di attuazione del PPR FVG)	COERENZA PRGC VARIANTE N. 42
a) salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei paesaggi dell'acqua al fine di contrastare la tendenza alla loro frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva;	i) la salvaguardia della funzionalità ecologica e idraulica e della morfologia fluviale naturale (rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) attraverso il mantenimento o ripristino di condizioni di naturalità, libera dinamica e connettività ecologica prevedendo interventi di riqualificazione fluviale e di superamento delle barriere che interrompono il continuum fluviale;	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono ambiti fluviali.</i>
	ii) la riqualificazione e incremento delle formazioni arboree igrofile e golenali con gestione della vegetazione fluviale che concili elementi di conservazione della biodiversità (qualità, maturità, complessità strutturale, continuità longitudinale e trasversale) con i requisiti di funzionalità fluviale, intervenendo prioritariamente sulla vegetazione invasiva alloctona;	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono ambiti fluviali.</i>
	iii) l'individuazione degli insediamenti storici originari riconducibili ai morfotipi di cui all'articolo 17, fondati su corsi d'acqua e la definizione di norme volte alla salvaguardia, valorizzazione e recupero degli elementi percepibili ed espressivi delle relazioni fra il corso d'acqua e le attività antropiche;	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono insediamenti storici originari riconducibili ai morfotipi di cui all'articolo 17, fondati su corsi d'acqua.</i>
	iv) l'individuazione degli edifici di rilevanza storico-culturale (es: mulini, idrovore, etc.), dei manufatti (es: lavatoi) nonché degli elementi architettonici, dei materiali (es: rivestimenti lapidei tradizionali, acciottolati) e delle eventuali attrezzature tecnologiche (es: macchine idrauliche, bilance da pesca) che li caratterizzano; per questi edifici sono ammessi unicamente interventi di recupero edilizio, mentre per gli altri manufatti, elementi e materiali interventi di conservazione e valorizzazione, fatti salvi gli interventi connessi alla funzionalità idraulica degli edifici e dei manufatti stessi;	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono edifici di rilevanza storico-culturale connessi al paesaggio dell'acqua o particolari manufatti.</i>
	v) l'individuazione di punti panoramici, alti morfologici, terrazzi fluviali che permettono la percezione di ampie parti dei paesaggi fluviali e la definizione di norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono ambiti fluviali.</i>
	vi) la delimitazione delle seguenti aree all'interno delle quali gli interventi specificati al successivo comma 8, lettera d), sono soggetti all'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), in relazione al grado di compromissione dei luoghi e a	COERENTE <i>L'area di variante ricade nelle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale". La variante non delimita aree all'interno delle quali gli interventi sono soggetti</i>

	<p>condizione che lo strumento urbanistico definisca norme dettagliate per la conformazione degli interventi, con attenzione alle visuali da e verso il corso d'acqua tutelato, alla copertura vegetale o a eventuali interventi di mitigazione:</p> <p>1. aree a rischio idrogeologico, ai sensi del regio decreto 3267/1923 e della Sezione II della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);</p> <p>2. aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica locale", e ad eccezione di una fascia di profondità di 50 metri dalla sponda o dall'argine, le parti del territorio già trasformate e destinate a:</p> <p>i. insediamenti industriali ed artigianali;</p> <p>ii. insediamenti di attrezzature commerciali;</p> <p>iii. servizi e attrezzature collettive;</p>	<p><i>all'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a).</i></p>
	<p>vii) il recepimento e la delimitazione delle aree gravemente compromesse e degradate e fra queste quelle gravemente compromesse e degradate ai sensi degli articoli 33 e 34;</p>	<p>COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono aree gravemente compromesse e degradate</i></p>
<p>b) limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e l'artificializzazione del reticolo idrografico;</p>	<p>i) individuare le zone di criticità paesaggistiche ed ecosistemiche ove prevedere interventi di riqualificazione, con particolare riferimento alle aree interessate da processi di erosione e artificializzazione delle sponde nonché alterazione delle componenti vegetazionali del paesaggio fluviale, anche in relazione al ripristino della connettività ecologica e alla salvaguardia delle zone tampone a tutela delle aree protette secondo gli indirizzi e le direttive formulati per gli ecotipi della rete ecologica nelle schede d'ambito di paesaggio; la rete ecologica locale è individuata con l'applicazione delle metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale";</p>	<p>COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono corsi d'acqua tutelati.</i></p>
	<p>ii) riconoscere le aree caratterizzate dalla presenza di valori ecosistemici e paesaggistici, di testimonianza storico-culturale, nelle quali escludere impianti e interventi di trasformazione edilizia e infrastrutturale;</p>	<p>COERENTE <i>L'area di variante non è caratterizzata dalla presenza di valori ecosistemici e paesaggistici, di testimonianza storico-culturale significativi.</i></p>
	<p>iii) potenziare la connessione e la connettività ecologica dalla sorgente alla foce del corso d'acqua, con particolare attenzione alla riqualificazione della vegetazione ripariale, alla rete idrografica minore intercettata entro le fasce di tutela, incluso il reticolo scolante delle bonifiche;</p>	<p>COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono corsi d'acqua.</i></p>
<p>c) conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi nella rete ecologica regionale e locale quali elementi di connessione;</p>	<p>i) individuano le componenti idrogeologiche per le quali è possibile ripristinare le funzioni di connettività ecologica a scala regionale e locale, secondo le indicazioni della rete ecologica regionale e includendole nella rete ecologica locale; la rete ecologica locale è individuata con l'applicazione delle metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale";</p>	<p>COERENTE <i>L'area di variante è di dimensioni limitate ed è a distanza significativa dal corso d'acqua tutelato. Nondimeno, la variante prevede la realizzazione di una struttura di verde mitigativo arborea, arbustiva e prativa laterale alla nuova viabilità comunale e la realizzazione di uno o più bacini di raccolta e laminazione</i></p>

		<i>di parte delle acque meteoriche provenienti dal lotto industriale applicando il principio dell'invarianza idraulica.</i>
d) garantire l'accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua anche attraverso interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e degli ecosistemi ripariali;	i) utilizzare, laddove possibile, le strade bianche, vicinali e interpoderali, e la sentieristica già esistente;	COERENTE <i>L'area di variante non interferisce con l'accessibilità e la fruibilità del corso d'acqua tutelato che è comunque distante.</i>
	ii) i nuovi percorsi di mobilità lenta in aree sensibili ambientali sono improntati a criteri di riduzione di impatto degli stessi;	COERENTE <i>La variante non prevede nuovi percorsi di mobilità lenta.</i>
	iii) gli attraversamenti dei corsi d'acqua sono preferibilmente localizzati sui o in corrispondenza dei ponti esistenti, ove vanno ricavati possibilmente percorsi ciclopedonali riservati;	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono corsi d'acqua tutelati e nemmeno opere per gli attraversamenti degli stessi.</i>
	iv) la realizzazione di ogni infrastruttura della mobilità lenta è improntata a criteri di essenzialità e di integrazione nel contesto, privilegiando elementi di basso impatto paesaggistico, realizzati in materiali coerenti con i siti attraversati;	COERENTE <i>La variante non prevede nuovi percorsi di mobilità lenta.</i>
	v) gli interventi di manutenzione dei tracciati esistenti e di realizzazione di nuovi percorsi sono realizzati avendo riguardo alla cura della vegetazione ripariale e al mantenimento e ripristino dei varchi visuali verso il corso d'acqua;	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono tracciati esistenti e la variante non ne prevede di nuovi.</i>
e) salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del continuum fluviale), nonché gli elementi naturali che connotano il paesaggio fluviale;	i) individuano le aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione ripariale di pregio, quali ad esempio le boscaglie a galleria di pioppo italico, le ontanete a <i>Alnus glutinosa</i> e cespuglieti e boscaglie di <i>Salix</i> spp. e definiscono norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi è presenza di vegetazione ripariale di pregio.</i>
	ii) individuano gli elementi vegetazionali semi-naturali o di origine antropica e le loro formazioni, quali ad esempio filari di salici capitozzati, ontani o di altre specie igrofile, e definiscono norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e potenziamento;	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono elementi vegetazionali semi-naturali o di origine antropica e le loro formazioni rilevanti.</i>
	iii) individuano gli elementi naturali di tipo idrogeomorfologico, che connotano il paesaggio fluviale, quali ad esempio forre, salti d'acqua, gole, rapide, cascate, meandri, meandri abbandonati, sorgenti, risorgive e fontanili e definiscono norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;	COERENTE. <i>Nell'area di variante non vi sono elementi naturali di tipo idrogeomorfologico.</i>
	iv) individuano le aree del paesaggio fluviale degradate dalla presenza di vegetazione alloctona, quali ad esempio la <i>amorpha fruticosa</i> e la <i>reynoutria japonica</i> , e definiscono norme regolamentari per il loro contenimento ed eradicazione;	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono aree del paesaggio fluviale degradate dalla rilevante presenza di vegetazione alloctona.</i>
f) tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, gli edifici ed i manufatti di interesse storico culturale connessi al paesaggio fluviale considerando sia i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che nella rete regionale	i) individuano le rogge e i canali artificiali di impianto storico;	COERENTE <i>L'area di variante non confina con rogge e canali artificiali di impianto storico.</i>
	ii) individuano gli edifici di rilevanza storico-culturale connessi al paesaggio fluviale (quali ad esempio mulini, battiferri ed	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono edifici di rilevanza storico-culturale connessi al pae-</i>

dei beni culturali che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;	opifici idraulici in genere, idrovore, opere di derivazione e di regimazione, salti di fondo), i manufatti (quali ad esempio lavatoi, ponticelli, manufatti per l'utilizzo dell'acqua a scopo ornamentale, bilance da pesca) nonché definiscono abachi degli elementi architettonici, dei materiali (quali ad esempio rivestimenti lapidei tradizionali, acciottolati, calcestruzzo originario con poco legante e granulometria grossa) e delle attrezzature tecnologiche (es: macchine idrauliche) che li caratterizzano; definiscono norme per il recupero edilizio degli edifici e dei manufatti e per la conservazione, valorizzazione e riproposizione degli elementi architettonici e dei materiali;	<i>saggio fluviale o particolari manufatti.</i>
	iii) prevedono, in caso di nuova edificazione lungo le sponde del corso d'acqua, la limitazione delle altezze in coerenza con quelle degli edifici di tipologia tradizionale esistenti;	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono corsi d'acqua tutelati. Inoltre, l'area di variante è a distanza significativa dal corso d'acqua tutelato.</i>
g) ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica;	i) sono improntati all'obiettivo dell'azzeramento del consumo di suolo definito a livello europeo già con la "Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006";	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono aree compromesse o degradate.</i>
	ii) recepiscono, specificano e delimitano le aree compromesse o degradate, e fra queste quelle gravemente compromesse e degradate ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lett. b) del Codice e propongono interventi volti al recupero ed alla Contestualmente individuano ove possibile aree esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpate o densificare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica; riqualificazione, promuovendo l'utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale, con le modalità di cui agli articoli 33 e 34. Contestualmente individuano ove possibile aree esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpate o densificare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica;	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono aree compromesse o degradate.</i>
	iii) individuano gli insediamenti produttivi dismessi diversi rispetto a quelli indicati al punto ii) e definiscono norme per il loro recupero o riconversione ad altri usi, salvaguardando il rapporto con il corso d'acqua;	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono insediamenti produttivi dismessi.</i>

2.5. Valutazione di coerenza con le prescrizioni d'uso del PPR FVG - sintesi

INTERVENTI NON AMMISSIBILI (Articolo 23, comma 8, lettera a) delle norme tecniche di attuazione del PPR FVG)	COERENZA PRGC VARIANTE N. 42
1) interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che alterino la morfologia fluviale (ad es: rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2 del presente comma 8;	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono corsi d'acqua.</i>
2) interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti previsti dall'articolo 42, comma 6, ad esclusione degli interventi di cui al presente comma 8, lettera b), punto 2), e lettera c), punto 7, effettuati al di sotto del livello idrico trentennale (Qc30) da amministrazione pubbliche preposte alla tutela dell'incolumità pubblica e della manutenzione idraulica degli alvei;	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico.</i>
3) interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario di ampi alvei fluviali, quali ad es. i fiumi Tagliamento, Fella e Isonzo fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7) del presente comma 8;	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono ampi alvei fluviali.</i>
4) interventi che occludano le visuali panoramiche che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in sede di adeguamento o recepimento al PPR, o che occludano la vista dal corso d'acqua dei beni culturali individuati nel Quadro Conoscitivo e che si collocano all'interno delle fasce di rispetto;	COERENTE <i>Il PRGC vigente non è adeguato o conformato al PPR FVG e nell'area di variante non vi sono beni culturali individuati nel Quadro Conoscitivo che si collocano all'interno delle fasce di rispetto.</i>
5) l'insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei materiali provenienti da attività estrattiva, fatta eccezione per le aree di cava già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi, nonché per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione e asportazione di materiale litoide;	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono ambiti fluviali. La variante non è per l'insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei materiali provenienti da attività estrattiva, nonché quelli per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione e asportazione di materiale litoide</i>
6) la realizzazione di nuove darsene negli ecotopi con funzione di core area della rete ecologica regionale, con eccezione per gli interventi previsti nei piani di conservazione e sviluppo delle riserve e nei piani di gestione dei siti di Natura 2000;	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono ecotopi con funzione di core area della rete ecologica regionale e non è per la realizzazione di nuove darsene.</i>
7) l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade panoramiche;	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono strade panoramiche.</i>
8) la realizzazione di tipologie di recinzioni in alveo che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile in alveo; sono ammissibili, per le attività agricole esistenti, le tipologie di recinzioni eseguite in legno e prive di elementi fondazionali o con elementi vegetazionali autoctoni;	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono ambiti fluviali.</i>
9) la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno ad es. terrazzi fluviali, meandri, isole vegetate, fatti salvi gli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto del materiale litoide di cui all'articolo 21 della legge regionale 11/2015 e fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7;	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono ambiti fluviali.</i>
10) sino all'emanazione dei provvedimenti regionali attuativi delle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10.09.2010 (Li-	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono aree non idonee elencate.</i>

<p>nee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adeguati e conformati al PPR, la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia nelle "aree non idonee" di seguito elencate:</p> <p>i) siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco ii) rete natura 2000 iii) geositi; iv) interventi non ammessi dal Piano tutela acque;</p>	
<p>11) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra, ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interressino il percorso più breve possibile;</p>	<p>COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono corsi d'acqua tutelati. Inoltre, l'area di variante è a distanza significativa dal corso d'acqua tutelato.</i></p>
<p>12) l'intubazione dei corsi d'acqua sotto fatta eccezione per tratti strettamente necessari per la realizzazione di attraversamenti o l'adeguamento di intersezioni stradali; sono fatti salvi i tratti già intubati con autorizzazione alla data di entrata in vigore del PPR;</p>	<p>COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono corsi d'acqua tutelati.</i></p>
<p>13) la realizzazione di nuove discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), successivamente all'adozione del PPR;</p>	<p>COERENTE <i>La variante non prevede la realizzazione di nuove discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi.</i></p>

3. Conclusioni

Le previsioni della variante qui considerate per come sopra descritto:

- sono coerenti con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;
- non confliggono con le prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004.

Allegato.

Elaborato di sintesi

IL PPR NEI TERRITORI INTERESSATI DALL'ADEGUAMENTO		
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE	
	(ELABORATI)	(GESTIONE E INTERSCAMBIO DATI)
<p><u>Ambiti di paesaggio (conoscenza, peculiarità, compromissioni, obiettivi di qualità - NTA PPR: art. 16, comma 6)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Considerazione delle analisi contenute nelle Schede degli Ambiti di paesaggio e delle relative invarianti; - predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza a obiettivi, indirizzi, direttive contenuti nelle Schede degli Ambiti di paesaggio; 	ADEGUAMENTO AL PPR FVG (Relazione).	AP9 – Bassa pianura pordenonese. Banca dati di PPR (Webgis).
<p><u>Morfotipi (NTA PPR: art. 17, commi 4 e 5)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Riscontro rispetto alle indicazioni dell'abaco dei morfotipi in riferimento in particolare a quelli individuati nelle Schede degli Ambiti di paesaggio; - eventuale integrazione del quadro conoscitivo del PPR (anche a superamento di eventuali discordanze tra stato dei luoghi e informazione di PPR). 	ADEGUAMENTO AL PPR FVG (Relazione).	Banca dati di PPR (Webgis).
<p><u>Siti UNESCO (NTA PPR: art. 18, comma 1)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza alla disciplina contenuta nelle Schede dei siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco e di eventuali piani di gestione vigenti. 	Assenti in area di variante.	
<p><u>Aree compromesse e degradate (NTA PPR: art. 33, commi 7 e 8)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Eventuale individuazione di aree riportate nelle Schede degli Ambiti di paesaggio e nella Banca dati del Paesaggio; - Eventuale predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza agli indirizzi, direttive del PPR e agli obiettivi di qualità riportati nelle Schede degli Ambiti di 	ADEGUAMENTO AL PPR FVG (Relazione). Assenti in area di variante.	Banca dati di PPR (Webgis).

<p><i>paesaggio e nell'Abaco delle aree compromesse e degradate;</i> - eventuale integrazione della Banca dati del Paesaggio.</p>		
<p><u>Rete ecologica (NTA PPR: art. 43, commi 3 e 4)</u> - Considerazione di componenti riconosciute e graficamente individuate sul PPR; - coerenza rispetto agli obiettivi di qualità, indirizzi e direttive contenuti nelle <i>Schede degli Ambiti di paesaggio</i>; - coerenza delle norme tecniche di attuazione della variante o del piano, rispetto alle componenti di PPR;</p>	<p>ADEGUAMENTO AL PPR FVG (Relazione). Assente in area di variante.</p>	<p>Banca dati di PPR (Webgis).</p>
<p><u>Rete dei beni culturali (NTA PPR: art. 44, commi 4, 5 e 7)</u> - Coerenza nei riguardi di componenti riconosciute e graficamente individuate sul PPR; - coerenza delle norme tecniche di attuazione della variante o del piano, in riferimento a: - edifici di rilevanza storico culturale o archeologica; - elementi o immobili, compreso idoneo contesto, già tutelati o privi di provvedimento di tutela di interesse paesaggistico; - immobili singoli o di complessi di immobili di alto valore storico culturale, strettamente relazionati con il contesto, equiparati ad <i>Ulteriori contesti</i> della Rete dei beni culturali; - immobili singoli o di complessi di immobili di alto valore storico culturale e identitario, inclusi nelle <i>Schede dei poli di alto valore simbolico</i> e nelle <i>Schede dei siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco</i>.</p>	<p>ADEGUAMENTO AL PPR FVG (Relazione). Assenti in area di variante.</p>	<p>Banca dati di PPR (Webgis).</p>
<p>Ricognizione aree archeologiche / a rischio / potenziale archeologico conosciute dalla strumentazione urbanistica vigente o precedenti</p>	<p>Assenti in area di variante.</p>	
<p><u>Rete della mobilità lenta (NTA PPR: art. 45, comma 3)</u> - Coerenza nei riguardi di componenti riconosciute e graficamente individuate sul PPR; - coerenza rispetto agli obiettivi di qualità, indirizzi e direttive contenuti nelle Schede degli Ambiti di paesaggio; - coerenza delle norme tecniche di attuazione della variante o del piano, rispetto alle componenti di PPR;</p>	<p>ADEGUAMENTO AL PPR FVG (Relazione). Assenti in area di variante.</p>	<p>Banca dati di PPR (Webgis).</p>

BENI PAESAGGISTICI (ART. 136 DEL CODICE) *		
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR (Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs 42/2004 - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (NTA PPR: art. 19 - allegati da n. 22 a n. 62)	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE	
	(ELABORATI)	(GESTIONE E INTERSCAMBIO DATI)
- Predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza agli indirizzi, alle direttive e in recepimento di prescrizioni d'uso, come da Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico (NTA PPR: art. 19, commi 2, 3, 4 e 6);	/	/
- Ove presenti rappresentazione dei beni tutelati (NTA PPR: art. 19, commi 1, 2, 3, 5 e 6);	/	/
- Per i comuni di Lignano Sabbiadoro, Pordenone, Polcenigo e per le grotte di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 1996, n. 4046 (sul BUR S.S. n. 30 del 11 ottobre 1996 - L. 1497/1939, art. 1 – <i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico di venticinque cavità naturali del Carso triestino e goriziano, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 1497/1939, nei comuni di Doberdò del Lago, Savogna d'Isonzo, Duino Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste</i>), applicazione delle misure di tutela contenute negli atti di cui all'art. 19, comma 6 delle NTA del PPR.	/	/

* Assenti in area di variante.

BENI PAESAGGISTICI (ART. 142 DEL CODICE)		
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR (beni paesaggistici tutelati per legge di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/2004) (NTA PPR: da art. 20 ad art. 34);	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE	
	(ELABORATI)	(GESTIONE E INTERSCAMBIO DATI)
<p>-Predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza agli indirizzi, alle direttive e in recepimento di prescrizioni d'uso (NTA PPR:</p> <p><u>art. 21, commi 3, 4 e 5;</u></p> <p><u>art. 22, commi 5, 6 e 7;</u></p> <p><u>art. 23, commi 6, 7 e 8;</u></p> <p><u>art. 25, commi 3, 4 e 5;</u></p> <p><u>art. 26, comma 3;</u></p> <p><u>art. 27, commi 4, 5, 6, 7 e 8;</u></p> <p><u>art. 28, commi 11, 12 e 13;</u></p> <p><u>art. 29, commi 8 e 9;</u></p> <p><u>art. 30, commi 3, 4 e 6;</u></p> <p><u>art. 31, commi 4, 5 e 6).</u></p>	ADEGUAMENTO AL PPR FVG (Relazione).	Banca dati di PPR (Webgis).
<p>- Ove rappresentati nel PPR dei beni tutelati (NTA PPR:</p> <p><u>art. 7, comma 3;</u></p> <p><u>art. 20, commi 2 e 3;</u></p> <p><u>art. 21, comma 2;</u></p> <p><u>art. 22, commi 2 e 4;</u></p> <p><u>art. 23, commi 2 e 4;</u></p> <p><u>art. 25, comma 2;</u></p> <p><u>art. 26, comma 2;</u></p> <p><u>art. 27, commi 2 e 3;</u></p> <p><u>art. 28, commi 7 e 8;</u></p> <p><u>art. 29, commi 5 e 6;</u></p> <p><u>art. 30, comma 2;</u></p> <p><u>art. 31, comma 2)</u></p> <p>Per i territori coperti da foreste e da boschi - articolo 142, comma 1, lettera g) del Codice, eventuali scostamenti rispetto al dato della Banca dati di PPR, dovuti alla correzione di errori non conseguenti a mere specificazioni di scala, richiedono il parere favorevole dell'Ispettorato forestale della Regione.</p>	ADEGUAMENTO AL PPR FVG (Relazione).	Banca dati di PPR (Webgis).

<p>-Aree gravemente compromesse e degradate nei beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 143, comma 4, lett. b) del D.Lgs 42/2004: individuazione nelle varianti o nei piani, delle aree con alto grado di compromissione e individuazione (limitatamente a quelle riportate cartograficamente sul PPR) (NTA PPR: art. 34).</p> <p>-Interventi ammessi, declinando i seguenti articoli delle NTA del PPR:</p> <p>art. 21, comma 5, lett. e; art. 22, comma 7, lett. e; art. 23, comma 8, lett. e).</p>		

PROPOSTE DI INCREMENTO DELLA TUTELA E DEL VALORE PAESAGGISTICO		
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE	
	(ELABORATI)	(GESTIONE E INTERCAMBIO DATI)
<p>Coerenza con Ulteriori contesti (NTA del PPR: da art. 37 ad art. 42).</p> <p>-Predisposizione di norme tecniche di attuazione. Recepimento di misure di salvaguardia e di utilizzazione.</p>		
<p>Ulteriori contesti – siti UNESCO (NTA PPR: art. 18)</p>	Assenti in ambito di variante	
<p>Ulteriori contesti riferiti a beni dichiarati di notevole interesse (NTA PPR: art. 38)</p>	Assenti in ambito di variante	
<p>Ulteriori contesti riferiti a beni paesaggistici ex lege (specchi d'acqua, pertinenze idrauliche, corsi d'acqua non iscritti negli elenchi, fasce di tutela di zone di interesse archeologico, beni archeologici e relative fasce di tutela) (NTA PPR: art. 39)</p>	Assenti in ambito di variante	
<p>Ulteriori contesti riferiti alle componenti della Rete dei beni culturali (comprensivi di eventuali aree funzionali alla protezione di coni ottici e vedute) (NTA PPR: art. 41)</p>	Assenti in ambito di variante	
<p>Ulteriori contesti riferiti alle componenti della Rete ecologica (siti Natura 2000, biotopi, Aree di reperimento) (NTA PPR: art. 40)</p>	Assenti in ambito di variante	
<p>Altre categorie di Ulteriori contesti (geositi, grotte, strade panoramiche, alberi monumentali, viali e strade alberate, paesaggi della letteratura e della storia) (NTA PPR: art. 42)</p>	Assenti in ambito di variante	

GESTIONE E INTERSCAMBIO DEI DATI TERRITORIALI DELLA BANCA DATI DI PPR				
(la tabella va riferita agli strati informativi di cui all'allegato all'art. 55 delle NTA del PPR interessati da modifiche e dovranno essere trasmessi solamente tali strati – le indicazioni tecniche sono pubblicate sul sito della Regione) *				
Consultazione, interscambio, verifica, aggiornamento (NTA PPR: art. 55)		RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE – ELENCO SHAPE FILES STRATI INFORMATIVI MODIFICATI - COMPARAZIONE DEGLI STRATI INFORMATIVI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE, CON IL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE E CON IL PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO		
Nome layer/strato informativo	Oggetto modificato (ad es., uno o più gid)	Sintesi confronto PPR/PRGC/PCS - Esito (integrazione, revisione, nuovo oggetto, esclusione)	Modifica nel PPR (recepimento, proposta di modifica)	Riferimento nome - estratto articolo 55 delle NTA PPR
/	/	/	/	/

*Gli strati informativi del PPR non sono stati modificati.